



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.3.2010
COM(2010)117 definitivo

2010/0063 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

RELATIVO ALLE STATISTICHE EUROPEE SUL TURISMO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'importanza del settore del turismo ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale dell'Europa è incontestabile. La direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo¹ ha istituito un sistema di informazioni sulle statistiche sul turismo a livello dell'Unione europea. La direttiva ha contribuito alla creazione di sistemi nazionali di rilevazione di informazioni sulla capacità ricettiva e sull'occupazione degli esercizi ricettivi, nell'ottica delle imprese, e sulla domanda turistica, nell'ottica dei visitatori. Senza tale direttiva, l'attuale sistema di statistiche sul turismo nell'Unione europea non avrebbe potuto essere realizzato.

Nonostante il successo del sistema, sia gli utilizzatori delle statistiche sia i produttori di dati hanno messo in evidenza la necessità di un suo aggiornamento. Da un lato, la rapida evoluzione del mercato del turismo ha fatto nascere, dopo l'entrata in vigore della direttiva, bisogni nuovi o diversi degli utenti in termini di variabili e di disaggregazioni differenti, nonché di dati più tempestivi. Dall'altro, esistono ancora margini di miglioramento della comparabilità e della completezza del quadro statistico tramite una maggiore armonizzazione delle variabili e dei concetti. Un effetto secondario potrebbe essere costituito da una disponibilità di statistiche di base sul turismo superiore alle necessità per la compilazione dei conti satellite del turismo.

- **Contesto generale**

La proposta ha per obiettivo l'aggiornamento e l'ottimizzazione dell'attuale quadro giuridico delle statistiche europee sul turismo, segnatamente la direttiva 95/57/CE del Consiglio. Nell'ultimo decennio la Commissione e il Parlamento europeo hanno chiesto in numerose comunicazioni e risoluzioni di modificare la base giuridica delle statistiche sul turismo.

Successivamente all'entrata in vigore della direttiva, sia l'industria del turismo sia la domanda turistica sono notevolmente cambiate. In linea con il requisito di pertinenza che le statistiche ufficiali devono possedere, ossia la capacità di soddisfare i bisogni attuali e potenziali degli utenti, la proposta riesamina variabili quali la spesa turistica e prende in considerazione fenomeni recenti quali i brevi viaggi con meno di quattro pernottamenti o il ricorso a Internet per effettuare prenotazioni. Nell'ottica dell'offerta, la proposta risponde ai cambiamenti delle esigenze degli utenti, ad esempio con riguardo ai dati sull'occupazione delle camere. La proposta aggiorna inoltre i termini di trasmissione dei dati.

La proposta armonizza le variabili e i concetti e migliora notevolmente anche la completezza delle statistiche sul turismo, ad esempio tramite la copertura di tutti gli esercizi ricettivi che offrono alloggio a titolo oneroso e l'inclusione delle statistiche

¹ GUL 291 del 6.12.1995, pag. 32.

sui visitatori che effettuano visite in giornata e sulle persone che non si recano in vacanza, per le quali esiste una forte domanda.

La proposta è attenta alla necessità di contemperare le esigenze degli utenti con gli oneri gravanti sui rispondenti e sugli istituti nazionali di statistica. A fronte dell'introduzione di nuove variabili o disaggregazioni, vengono soppresse alcune prescrizioni della direttiva. Il livello di prescrizioni aggiuntive, in particolare le informazioni provenienti dalle imprese, mira a mantenere comparativamente stabile l'onere complessivo. Per quanto concerne le informazioni da raccogliere presso le famiglie o i turisti, l'efficienza della rilevazione dei dati rispetto all'onere per i rispondenti è monitorata grazie all'introduzione di domande a rotazione per variabili che si ritiene presentino natura più strutturale e alla trasmissione di microdati per le statistiche sui viaggi turistici. Lo scopo è quello di consentire ai compilatori nazionali di dati di disporre di statistiche speculari sulla base di una compilazione armonizzata delle statistiche sul turismo e di pervenire ad una convergenza sui concetti, sulle definizioni e sui formati di trasmissione dei dati.

Nel caso in cui l'aggiornamento del quadro giuridico risultasse impossibile, le statistiche europee sul turismo potrebbero risultare meno pertinenti, il che comprometterebbe il processo decisionale nei settori connessi al turismo.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Poiché la proposta ha per obiettivo l'aggiornamento delle attuali disposizioni e l'adeguamento alle nuove esigenze, va abrogata la base giuridica vigente, segnatamente la direttiva 95/57/CE del Consiglio.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Il ruolo cruciale svolto dal turismo ai fini della promozione della crescita e dell'occupazione nell'Unione europea è stato evidenziato dal Consiglio europeo nelle conclusioni della Presidenza del 14 dicembre 2007. La crescente importanza del turismo e la sua influenza su altri settori, dalla politica regionale alla diversificazione delle economie rurali, alla politica marittima, all'occupazione, alla sostenibilità e competitività, nonché alla politica e all'inclusione sociale ("turismo per tutti"), rendono necessario un adeguamento del sistema statistico.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Nel periodo 2004-2009 si sono svolte intense consultazioni tecniche con i produttori di dati nel quadro del sistema statistico europeo, in seno ai pertinenti gruppi di lavoro e task force. In diverse occasioni i fornitori nazionali di dati sono stati invitati a far intervenire nelle discussioni le parti nazionali interessate. Consultazioni si sono tenute anche in seno alla Commissione (direzioni generali ENTR, AGRI, MARE, REGIO, SANCO, ENV, EAC, TREN, EMPL) e con gli esponenti del settore.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La presente proposta, frutto di ampie trattative tra tutte le parti interessate, tiene conto delle priorità tra le esigenze supplementari degli utenti e le contempera con gli oneri di rilevazione e di compilazione aggiuntivi che esse comporterebbero.

• **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

I rappresentanti nazionali in seno al gruppo di lavoro della DG Eurostat sulle statistiche sul turismo sono esperti che conoscono approfonditamente la legislazione in vigore e i sistemi nazionali di rilevazione e di compilazione di statistiche sul turismo. Sono stati consultati esperti in analisi della politica del turismo o di settori correlati dei pertinenti servizi della Commissione.

Metodologia applicata

Tra il 2004 e il 2008 le proposte di Eurostat sono state discusse da task force costituite da rappresentanti degli istituti nazionali di statistica o dei servizi di ricerca degli enti nazionali del turismo, nonché di altri servizi della Commissione, e parti interessate esterne. Tali proposte sono state poi presentate al gruppo di lavoro che le ha discusse in seduta plenaria. Inoltre, nella prima metà del 2007, Eurostat ha avviato consultazioni bilaterali con altri servizi della Commissione potenzialmente interessati alle problematiche del turismo.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Istituti nazionali di statistica, enti nazionali del turismo, servizi della Commissione, settori interessati (ad esempio, HOTREC e EFFAT).

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata rilevata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

In generale gli esperti sono convinti della necessità di un aggiornamento della base giuridica delle statistiche sul turismo.

I contributi degli esperti nel corso delle numerose riunioni e delle tornate di consultazioni hanno permesso di giungere alla definizione di una proposta equilibrata che soddisfa le esigenze degli utenti per quanto riguarda, ad esempio, il settore della politica marittima o la dimensione sociale del turismo, pur tenendo conto dell'efficienza della rilevazione dei dati in modo da minimizzare il disturbo statistico aggiuntivo per i rispondenti.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

I documenti di lavoro e i verbali delle riunioni delle task force e del gruppo di lavoro sono disponibili su CIRCA.

- **Analisi degli effetti e implicazioni**

Opzione 1 (opzione di base, ossia nessuna nuova iniziativa da parte dell'Unione europea). Se l'Unione europea non adottasse alcuna nuova iniziativa, le statistiche sul turismo in Europa risulterebbero meno comparabili e insufficientemente armonizzate e, in una realtà in cui il turismo intra-UE è preponderante, non sarebbero pienamente sfruttate le potenzialità di un uso più efficiente delle statistiche sul turismo compilate dai paesi partner sulla base di concetti e di formati di trasmissione comuni. Se le statistiche sul turismo basate su fonti ufficiali non sono armonizzate, non sono disponibili, oppure sono solo parzialmente disponibili perché fornite su base volontaria, è necessario ricorrere a fonti commerciali. La qualità dei dati potrebbe quindi risentirne e l'efficacia del loro uso nei settori sopra menzionati potrebbe perfino risultare compromessa.

Opzione 2 (intervento dell'Unione europea quale viene proposto). Il quadro proposto per le statistiche europee rende i dati più comparabili e quindi più pertinenti per gli utenti a livello sia europeo sia nazionale. Inoltre l'impiego di concetti e di formati di trasmissione dei dati comuni può contribuire a rendere più efficienti la rilevazione e l'uso delle statistiche sul turismo, ad esempio evitando che vengano raccolte informazioni sullo stesso viaggio sia nel paese di residenza sia nello Stato membro visitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il regolamento si prefigge l'obiettivo di porre in essere un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul turismo mediante la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate sull'offerta e sulla domanda turistica.

- **Base giuridica**

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce il fondamento giuridico delle statistiche europee. Esso stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

- **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà se e in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

Un aspetto qualitativo fondamentale di ogni dato statistico è la sua comparabilità. Gli Stati membri non possono garantire la comparabilità nella misura necessaria senza un chiaro quadro europeo, ossia una legislazione europea che definisca concetti statistici,

formati di trasmissione dei dati e norme di qualità comuni. A questo fine una normativa europea nel settore delle statistiche sul turismo esiste dal 1995. Gli utenti e i produttori di dati hanno tuttavia chiesto un suo aggiornamento.

Le iniziative dei singoli Stati membri pregiudicherebbero gli interessi dei paesi perché, dato che il turismo, oltre alla sua componente interna, presenta anche un'importante dimensione internazionale in termini di turismo inbound e outbound, i responsabili del turismo negli Stati membri desiderano disporre di informazioni statistiche internazionalmente comparabili. Senza tali statistiche, rilevate e compilate sulla base di un quadro comune a livello dell'Unione europea, la pertinenza e l'efficacia dei sistemi (nazionali) delle statistiche sul turismo risulterebbero compromesse. Inoltre la mancanza di un quadro comune, che utilizzi concetti e formati di trasmissione dei dati comuni, comprometterebbe o escluderebbe del tutto le possibilità di scambio di statistiche speculari.

Un'iniziativa a livello dell'Unione europea permetterebbe di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea sulla base di un atto giuridico europeo perché soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello di Unione; la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sul turismo possono, per contro, essere organizzate dagli Stati membri. L'Unione europea può pertanto assumere iniziative a questo scopo conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE.

Per quanto concerne l'impiego di indicatori qualitativi per dimostrare che l'obiettivo può essere raggiunto meglio dall'Unione europea, è evidente che lo scopo della proposta, che è quello di produrre statistiche europee armonizzate sul turismo, può essere conseguito solo a livello di Unione. La proposta permetterà di disporre di dati più comparabili e quindi più pertinenti.

La proposta mira ad armonizzare i concetti, le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste, il campo di osservazione, i criteri di qualità, i risultati e i termini di trasmissione dei dati ai fini della compilazione di statistiche europee pertinenti, tempestive, comparabili e coerenti. La scelta delle modalità di rilevazione dei dati spetta tuttavia agli Stati membri dato che i responsabili nazionali sono i più competenti a giudicare quali siano la metodologia e le fonti di dati più appropriate. Per tale motivo l'iniziativa dell'Unione europea sulle norme metodologiche sarà limitata alla definizione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, di un insieme di linee guida raccomandate.

La proposta risulta pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei

dati per ciascuno Stato membro, ma si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati.

La ridotta frequenza di trasmissione dei dati in taluni casi e la possibilità di un maggior ricorso a fonti diverse dalle indagini (ad esempio, fonti amministrative o tecniche appropriate di stima statistica) dovrebbero far diminuire l'onere finanziario ed amministrativo gravante sulle amministrazioni nazionali, regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo seguente.

La selezione dello strumento appropriato dipende dall'obiettivo legislativo perseguito. Considerati i bisogni di informazione a livello europeo, per gli atti di base relativi alle statistiche europee si è fatto abitualmente ricorso a regolamenti piuttosto che a direttive. Un regolamento è preferibile in quanto sancisce le stesse norme in tutta l'Unione europea, evitando che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva. È direttamente applicabile e non necessita di essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale. Per contro, le direttive sono intese ad armonizzare le normative nazionali. Esse sono vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali libertà di scelta circa la forma da utilizzare per il conseguimento di tali obiettivi. Inoltre, esse devono essere recepite nell'ordinamento giuridico nazionale. Il ricorso a un regolamento è in linea con l'adozione di altri atti giuridici in campo statistico dal 1997 in poi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta di per sé alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

Tuttavia e a condizione che i pertinenti stanziamenti siano iscritti nel bilancio dell'Unione europea, gli Stati membri possono ottenere dalla Commissione un contributo finanziario fino a un massimo del 70% dei costi ammissibili conformemente alle norme sulle sovvenzioni del regolamento finanziario, in relazione ai futuri possibili moduli ad hoc di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della proposta.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati.

La riduzione della disaggregazione per regione dei dati sul lato dell'offerta, la possibilità di limitare la copertura in termini di dimensioni degli esercizi ricettivi turistici e l'abolizione della trasmissione di dati trimestrali per le statistiche sul lato della domanda semplificheranno il lavoro delle amministrazioni nazionali e dell'UE.

La possibilità di limitare il campo di osservazione dei dati da rilevare sulla capacità ricettiva e sull'occupazione degli esercizi ricettivi turistici ridurrà il disturbo statistico per i rispondenti, in particolare per le microimprese. Il fatto di lasciare liberi gli Stati membri di produrre i dati necessari utilizzando una combinazione di fonti (indagini, ma anche dati amministrativi o procedure di stima) consentirà di alleggerire l'onere gravante sui rispondenti, siano essi imprese o famiglie.

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../..... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

RELATIVO ALLE STATISTICHE EUROPEE SUL TURISMO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo, nelle conclusioni della Presidenza del 14 dicembre 2007, ha sottolineato il ruolo fondamentale del turismo nella creazione di crescita e occupazione nell'UE e ha invitato la Commissione, gli Stati membri, l'industria e altri soggetti interessati a unire le forze affinché l'agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo possa essere tempestivamente attuata.
- (2) Qualsiasi valutazione della competitività dell'industria del turismo dell'Unione europea, la quale occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e per i quali le attività turistiche rappresentano una significativa fonte potenziale di occupazione, richiede un'approfondita conoscenza del volume del turismo, delle sue caratteristiche, del profilo dei turisti e della spesa turistica.
- (3) Sono necessarie informazioni mensili al fine di misurare le influenze stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare pertanto le autorità pubbliche e gli operatori economici a sviluppare politiche e strategie più adeguate per migliorare l'estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche.
- (4) Le imprese europee che operano nel settore del turismo sono per la maggior parte di piccole o medie dimensioni e l'importanza strategica delle piccole e medie imprese (PMI) per il turismo europeo non è limitata al loro valore economico e alle loro notevoli potenzialità di creazione di posti di lavoro. Esse sono anche alla base della stabilità e della prosperità delle comunità locali, salvaguardando i valori dell'ospitalità e dell'identità locale che costituiscono la peculiarità del turismo nelle regioni europee.

Date le dimensioni delle PMI, è necessario tener conto del potenziale onere amministrativo gravante su di esse: va pertanto introdotto un sistema di soglie in modo da consentire di soddisfare le esigenze degli utenti pur riducendo nel contempo l'onere di risposta per le parti che sono tenute a fornire informazioni statistiche, in particolare le PMI.

- (5) Il mutamento delle abitudini in campo turistico dopo l'entrata in vigore della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo², abbinato alla crescente importanza assunta dai viaggi di breve durata e dalle visite in giornata che contribuiscono notevolmente in molte regioni o in numerosi paesi al reddito prodotto dal turismo, alla sempre maggiore rilevanza degli alloggi non affittati o dell'alloggio in strutture più piccole, nonché al crescente impatto di Internet sulle abitudini di prenotazione dei turisti e sull'industria del turismo, comporta la necessità di un adeguamento della produzione di statistiche sul turismo ai nuovi sviluppi.
- (6) L'esigenza, al fine di valutare l'importanza macroeconomica del turismo per le economie europee sulla base del quadro internazionalmente accettato dei conti satellite del turismo, di migliorare la disponibilità, la completezza e l'eshaustività delle statistiche di base sul turismo quale input per la compilazione di tali conti e, se la Commissione lo ritiene necessario, in preparazione di una successiva proposta legislativa per la trasmissione di tabelle armonizzate per i conti satellite del turismo impone un aggiornamento delle prescrizioni attualmente sancite dalla direttiva 95/57/CE.
- (7) Al fine di analizzare importanti aspetti economici e sociali del settore del turismo, in particolare nuove problematiche che richiedono una ricerca specifica, la Commissione deve disporre di microdati. In Europa il turismo presenta prevalentemente una dimensione intraeuropea, il che significa che i microdati provenienti dalle statistiche europee armonizzate sulla domanda di turismo outbound costituiscono una fonte - priva di oneri - di statistiche sulla domanda di turismo inbound per lo Stato membro di destinazione, evitando quindi la duplicazione dell'osservazione di flussi turistici.
- (8) Un quadro riconosciuto a livello di Unione può contribuire a garantire la disponibilità di dati comparabili, dettagliati e attendibili che, a loro volta, consentiranno un appropriato monitoraggio della struttura e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta turistica. Una sufficiente comparabilità a livello di Unione è fondamentale ai fini della metodologia, delle definizioni e del programma di metadati e dati statistici.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee³, che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, la raccolta di statistiche deve rispettare elevati standard di imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, favorevole rapporto costi-benefici e riservatezza statistica.
- (10) In sede di produzione e di diffusione di statistiche europee in forza del presente regolamento, le autorità statistiche a livello nazionale e dell'Unione devono tener conto

² GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

³ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegate alla raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria⁴.

- (11) Poiché la raccolta e la compilazione di statistiche europee comparabili ed esaustive sul turismo non possono essere realizzate in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di caratteristiche statistiche e di prescrizioni in materia di qualità comuni nonché della necessaria trasparenza metodologica, bensì possono essere realizzate meglio a livello di Unione, applicando un quadro statistico comune, l'Unione ha facoltà di adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non trascende quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
- (12) Alla luce delle modifiche intervenute nel settore del turismo nonché nel tipo delle informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri utilizzatori delle statistiche europee sul turismo, le disposizioni della direttiva 95/57/CE non sono più adeguate. Essendo necessario aggiornare la legislazione in questo settore, la direttiva 95/57/CE va abrogata.
- (13) Un regolamento costituisce lo strumento più appropriato per garantire l'uso di norme comuni e la produzione di statistiche comparabili.
- (14) Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵.
- (15) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le definizioni, le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste, il campo di osservazione e i termini di trasmissione dei dati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune ai fini della produzione sistematica di statistiche europee sul turismo.

A tale scopo gli Stati membri rilevano, compilano, elaborano e trasmettono statistiche armonizzate sull'offerta e sulla domanda turistica.

⁴ COM (2005) 217 def.

⁵ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- (a) "periodo di riferimento": il periodo cui si riferiscono i dati;
 - (b) "anno di riferimento": il periodo di riferimento di un anno civile;
 - (c) "NACE Rev. 2": la classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶;
 - (d) "NUTS": la classificazione comune delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali nell'Unione, istituita con il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷;
 - (e) "turismo": l'attività dei visitatori che effettuano un viaggio verso una destinazione principale al di fuori del loro ambiente abituale, per meno di un anno, per qualunque motivo principale, quale lavoro, svago o altro motivo personale, diverso dall'esercizio di un'attività alle dipendenze di un'entità residente nel luogo visitato, compresi sia i visitatori che pernottano sia i visitatori in giornata;
 - (f) "ambiente abituale": lo spazio geografico, seppure non necessariamente contiguo, nel quale una persona conduce la sua normale vita quotidiana, determinato sulla base dei seguenti criteri: l'attraversamento di frontiere amministrative o la distanza dal luogo di residenza abituale, la durata della visita, la frequenza della visita, lo scopo della visita;
 - (g) "turismo domestico": le visite effettuate all'interno di uno Stato membro da visitatori residenti nello stesso Stato membro;
 - (h) "turismo inbound": le visite effettuate in uno Stato membro da visitatori non residenti in quello Stato membro;
 - (i) "turismo outbound": le visite effettuate dai residenti di uno Stato membro al di fuori di quello Stato membro;
 - (j) "turismo nazionale": l'insieme del turismo domestico e outbound;
 - (k) "turismo interno": l'insieme del turismo domestico e inbound;
 - (l) "esercizio ricettivo turistico": un'unità di attività economica a livello locale, quale definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio⁸, che presta, a titolo oneroso, benché il prezzo possa essere in tutto o in parte

⁶ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

⁷ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

⁸ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

sovvenzionato, servizi di alloggio a breve termine o per brevi soggiorni come descritto nei gruppi 55.1 (alberghi e alloggi simili), 55.2 (alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni) e 55.3 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) della NACE Rev. 2;

- (m) "alloggio non affittato": è incluso l'alloggio in abitazioni di parenti e amici concesse in uso gratuito e in abitazioni per le vacanze utilizzate dai proprietari, compresi gli alloggi in multiproprietà.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Tematiche considerate e caratteristiche delle informazioni richieste

1. Ai fini del presente regolamento i dati da fornire a cura degli Stati membri conformemente all'articolo 7 si riferiscono:
- (a) al turismo interno, in termini di capacità ricettiva e di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 dell'allegato I;
 - (b) al turismo interno, in termini di pernottamenti turistici in alloggi non affittati, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alla sezione 4 dell'allegato I;
 - (c) al turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente la partecipazione al turismo e le caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato II;
 - (d) al turismo nazionale, in termini di domanda turistica concernente le caratteristiche delle visite in giornata, per le variabili, la periodicità e le disaggregazioni da stabilire a cura della Commissione mediante atti delegati. Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 9.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste nonché il contenuto degli allegati.
3. Qualsiasi modulo ad hoc relativo alle informazioni richieste non supera un periodo di un anno ed è adottato conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento. Tali moduli ad hoc non contengono più di cinque variabili.

Articolo 4

Campo di osservazione

1. Il campo di osservazione per le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è costituito da tutti gli esercizi ricettivi turistici definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera l), salvo diversa indicazione nell'allegato I.
2. Il campo di osservazione per le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è costituito da tutti i pernottamenti di residenti e di non residenti in alloggi non affittati.
3. Il campo di osservazione per le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulla partecipazione al turismo è costituito da tutte le persone che risiedono nel territorio dello Stato membro, salvo diversa indicazione nella sezione 1 dell'allegato II.
4. Il campo di osservazione per le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche dei viaggi per turismo e dei visitatori è costituito da tutti i viaggi per turismo con almeno un pernottamento al di fuori dell'ambiente abituale effettuati dalla popolazione residente e iniziati durante il periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nella sezione 2 dell'allegato II.
5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di definire il campo di osservazione per le caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche delle visite in giornata.
6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare il campo di osservazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

Criteri di qualità e relazioni

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati con riguardo ai periodi di riferimento dell'anno di riferimento e sulle modifiche metodologiche eventualmente apportate. La relazione è trasmessa entro i nove mesi successivi alla fine dell'anno di riferimento.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2 ai dati di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite dalla Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 6

Fonti di dati

Per quanto concerne la base a partire dalla quale le informazioni sono raccolte, gli Stati membri adottano tutte le misure che giudicano idonee a garantire la qualità e la comparabilità dei risultati. Gli Stati membri possono fornire le necessarie informazioni statistiche utilizzando una combinazione delle seguenti fonti:

- (a) indagini, mediante le quali alle unità di rilevazione è chiesto di fornire informazioni tempestive, accurate e complete;
- (b) altre fonti opportune, compresi i dati amministrativi, se appropriate in termini di tempestività e pertinenza;
- (c) appropriate procedure di stima statistica.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati, compresi quelli riservati, conformemente alle disposizioni vigenti nell'Unione europea sulla trasmissione di dati statistici protetti dal segreto.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'allegato I e alla sezione 1 dell'allegato II nella forma di tabelle aggregate, conformemente a uno standard di interscambio precisato dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche in merito alla trasmissione dei dati sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui alla sezione 2 dell'allegato II nella forma di file di microdati - in cui ciascun viaggio osservato costituisce un record individuale nel set dei dati trasmessi - che sono stati pienamente controllati, sottoposti a editing e se necessario imputati, conformemente a uno standard di interscambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica servendosi del punto di accesso unico per i dati presso la Commissione (Eurostat). Le modalità pratiche in merito alla trasmissione dei dati sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri trasmettono:
 - (a) i dati annuali di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato I entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nell'allegato I;
 - (b) i dati mensili di cui alla sezione 2 dell'allegato I entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di riferimento;

- (c) gli indicatori chiave rapidi relativi ai pernottamenti di residenti e non residenti in esercizi ricettivi turistici come specificato nella sezione 2 dell'allegato I, entro le otto settimane successive alla fine del periodo di riferimento;
 - (d) i dati di cui alla sezione 4 dell'allegato I entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro in questione opta per la loro trasmissione;
 - (e) i dati di cui all'allegato II entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento; per la sezione 2 dell'allegato II, i dati complementari sui viaggi turistici iniziati ma non terminati durante il periodo di riferimento possono essere trasmessi entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.
5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare i termini di trasmissione di cui al paragrafo 4.
6. Per tutti i dati di cui al presente regolamento, il primo periodo di riferimento inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

Manuale metodologico

La Commissione (Eurostat) redige e aggiorna regolarmente, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale metodologico contenente linee guida sulle statistiche prodotte in forza del presente regolamento, comprese le definizioni da applicare alle caratteristiche delle informazioni richieste e norme comuni intese a garantire la qualità dei dati.

Articolo 9

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 10 e 11.

Articolo 10

Revoca della delega

1. La delega di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 5, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore da precisare. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 13

Abrogazione

La direttiva 95/57/CE è abrogata.

Gli Stati membri trasmettono i risultati conformemente alla direttiva 95/57/CE per tutti i periodi di riferimento dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

ALLEGATO I

Turismo interno

Sezione 1 - Capacità ricettiva degli esercizi ricettivi turistici

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali

1) A livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale

<i>Tipo di alloggio</i>	<i>Variabili</i>	<i>Disaggregazioni</i>
NACE 55.1	Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere	Tipo di località a) e b)
NACE 55.2	Numero di esercizi Numero di posti letto	Tipo di località a) e b)
NACE 55.3	Numero di esercizi Numero di posti letto	Tipo di località a) e b)

2) [facoltativo] Esclusivamente a livello nazionale

<i>Tipo di alloggio</i>	<i>Variabili</i>	<i>Disaggregazioni</i>
NACE 55.1	Numero di esercizi Numero di posti letto Numero di camere	Classe di dimensioni

B. Limitazione del campo di osservazione

- 1) Per gli "alberghi e alloggi simili" e per gli "alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni", il campo di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con dieci o più posti letto.
- 2) Per le "aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte" il campo di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con dieci o più posti.
- 3) Gli Stati membri con meno dell'1% del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell'Unione europea possono ridurre ulteriormente il campo di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con venti o più posti (letto).

Sezione 2 - Occupazione degli esercizi ricettivi turistici (turismo domestico e inbound)

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali

1) A livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale

<i>Tipo di alloggio</i>	<i>Variabili</i>	<i>Disaggregazioni</i>
Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici)	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b)
NACE 55.1	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere	
NACE 55.2	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
NACE 55.3	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	

2) Esclusivamente a livello nazionale

<i>Tipo di alloggio</i>	<i>Variabili</i>	<i>Disaggregazioni</i>
NACE 55.1	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza del visitatore [facoltativo] Classi di dimensioni
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Paese o area geografica di residenza del visitatore
	Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere	[facoltativo] Classi di dimensioni
NACE 55.2	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza del visitatore
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Paese o area geografica di residenza del visitatore
NACE 55.3	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Tipo di località a) e b) Paese o area geografica di residenza del visitatore
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	Paese o area geografica di residenza del visitatore

B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati mensili a livello nazionale

<i>Tipo di alloggio</i>	<i>Variabili</i>	<i>Disaggregazioni</i>
NACE 55.1	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	

	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Tasso di occupazione netta dei posti letto Tasso di occupazione netta delle camere	
NACE 55.2	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
NACE 55.3	Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici	
	Arrivi di residenti in esercizi ricettivi turistici Arrivi di non residenti in esercizi ricettivi turistici	

C. Limitazione del campo di osservazione

- 1) Per gli "alberghi e alloggi simili" e per gli "alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni", il campo di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con dieci o più posti letto.
- 2) Per le "aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte" il campo di osservazione comprende come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con dieci o più posti.
- 3) Gli Stati membri con meno dell'1% del numero totale annuale di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nell'Unione europea possono ridurre ulteriormente il campo di osservazione includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con venti o più posti (letto).
- 4) Quando si applica una limitazione del campo di osservazione come descritto ai punti 1), 2) o 3), va trasmessa annualmente una stima del numero totale di pernottamenti di residenti e di non residenti, durante l'anno di riferimento, negli esercizi ricettivi turistici esclusi dal campo di osservazione.

- 5) Per il primo anno di riferimento per il quale sono richiesti dati dal presente regolamento, la stima di cui al punto 4) è trasmessa entro i dodici mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.
- 6) Gli Stati membri possono ridurre ulteriormente il campo di osservazione per il tasso di occupazione netta delle camere in alberghi e alloggi simili, includendo come minimo tutti gli esercizi ricettivi turistici con 25 o più camere.

D. Indicatori chiave rapidi

Gli indicatori chiave rapidi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento sono costituiti dalle variabili relative al numero di pernottamenti di cui alla parte B.

Sezione 3 - Classificazione da applicare per la sezione 1 e la sezione 2

A. Tipo di alloggio

Le tre categorie da utilizzare per il tipo di alloggio, con riferimento ai gruppi 55.1, 55.2 e 55.3 della NACE, sono le seguenti:

- alberghi e alloggi simili;
- alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

B. Tipo di località a)

Le tre categorie da utilizzare per il tipo di località a), con riferimento al grado di urbanizzazione del comune (o dell'unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- zona a forte densità demografica;
- zona intermedia;
- zona a scarsa densità demografica.

C. Tipo di località b)

Le due categorie da utilizzare per il tipo di località b), con riferimento alla vicinanza al mare del comune (o dell'unità amministrativa locale equivalente) in cui sono ubicati gli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- costiera;

- non costiera.

D. Classe di dimensioni

Le tre categorie da utilizzare per la classe di dimensioni, con riferimento al numero di camere degli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- esercizi di piccole dimensioni: meno di 25 camere;
- esercizi di medie dimensioni: tra 25 e 99 camere;
- esercizi di grandi dimensioni: 100 o più camere.

E. Paesi e aree geografiche

Le categorie da utilizzare per il paese o per l'area geografica di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici, sono le seguenti:

- Unione europea (UE); da rilevare separatamente: Stati membri dell'UE;
- Associazione europea di libero scambio (EFTA); da rilevare separatamente: Islanda, Norvegia, Svizzera (incluso Liechtenstein);
- altri paesi europei (diversi dai paesi UE o EFTA ed escluse Russia, Turchia e Ucraina);
- Russia;
- Turchia;
- Ucraina;
- Africa; da rilevare separatamente: Sud Africa;
- America settentrionale; da rilevare separatamente: Stati Uniti d'America, Canada;
- America centrale e meridionale; da rilevare separatamente: Brasile;
- Asia; da rilevare separatamente: Repubblica popolare cinese, Giappone, Repubblica di Corea;
- Australia, Oceania e altri territori; da rilevare separatamente: Australia.

Sezione 4 - Turismo interno in alloggi non affittati

A. Variabili da trasmettere per i dati annuali

[facoltativo] Numero di pernottamenti in alloggi non affittati durante l'anno di riferimento.

B. Disaggregazione

[facoltativo] La variabile di cui alla parte A è ripartita per paese di residenza dei visitatori per i residenti nell'UE, mentre i visitatori residenti in paesi extra UE sono raggruppati in un'unica categoria complementare.

ALLEGATO II

Turismo nazionale

Sezione 1 - Partecipazione al turismo

A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali

<i>Variabili</i>	<i>Disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali/privati</i>	<i>Disaggregazioni sociodemografiche</i>
1. Numero di residenti, di 15 anni o più, che partecipano al turismo per motivi personali/privati durante l'anno di riferimento	a) Qualsiasi viaggio (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con almeno un pernottamento) b) Solo viaggi domestici (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con almeno un pernottamento, ma nessun viaggio outbound)	1. Sesso 2. Gruppo di età 3. [facoltativo] Livello di istruzione
2. Numero di residenti, di 15 anni o più, che non partecipano al turismo per motivi personali/privati durante l'anno di riferimento	c) Solo viaggi outbound (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio outbound con almeno un pernottamento, ma nessun viaggio domestico) d) Viaggi domestici e outbound (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con almeno un pernottamento e come minimo 1 viaggio outbound con almeno un pernottamento) a) Brevi viaggi (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con uno fino a tre pernottamenti) f) Lunghi viaggi (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio con quattro o più pernottamenti) g) Lunghi viaggi, solo viaggi domestici (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con quattro o più pernottamenti, ma nessun viaggio outbound con quattro o più pernottamenti) h) Lunghi viaggi, solo viaggi outbound (persone che hanno effettuato come	4. [facoltativo] Condizione lavorativa 5. [facoltativo] Reddito familiare

	<p>minimo 1 viaggio outbound con quattro o più pernottamenti, ma nessun viaggio domestico con quattro o più pernottamenti)</p> <p>i) Lunghi viaggi, viaggi domestici e outbound (persone che hanno effettuato come minimo 1 viaggio domestico con quattro o più pernottamenti e almeno un viaggio outbound con quattro o più pernottamenti)</p>	
--	---	--

Le disaggregazioni secondo la durata e la destinazione dei viaggi turistici per motivi personali/privati vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.

B. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati triennali

<i>Variabili</i>	<i>Disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo durante l'anno di riferimento (possibilità di risposte multiple per i rispondenti)</i>	<i>Disaggregazioni sociodemografiche</i>
1. Numero di residenti, di 15 anni o più, che non partecipano al turismo durante l'anno di riferimento (ossia che non hanno effettuato alcun viaggio con almeno un pernottamento per motivi privati durante l'anno di riferimento)	<p>a) Motivi economici (mancanza di soldi per effettuare viaggi, persone che non possono permettersi di andare in vacanza)</p> <p>b) Mancanza di tempo libero a causa di impegni familiari</p> <p>c) Mancanza di tempo libero per motivi di lavoro o di studio</p> <p>d) Motivi di salute</p> <p>e) Persone che preferiscono restare a casa, non hanno voglia di viaggiare</p> <p>f) Motivi di sicurezza</p> <p>g) Altri motivi</p>	<p>1. Sesso</p> <p>2. Gruppo di età</p> <p>3. [facoltativo] Livello di istruzione</p> <p>4. [facoltativo] Condizione lavorativa</p> <p>5. [facoltativo] Reddito familiare</p>

Le disaggregazioni secondo i principali motivi di mancata partecipazione al turismo durante l'anno di riferimento vanno combinate con le disaggregazioni sociodemografiche.

Il primo anno di riferimento per le variabili triennali è il secondo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

C. *Classificazioni da applicare per le disaggregazioni sociodemografiche*

- 1) Sesso: maschio, femmina.
- 2) Gruppo di età: meno di 15 anni [facoltativo], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 o più, con subtotali per le classi 25-44 e 45-64 anni.
- 3) Livello di istruzione: basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6).
- 4) Condizione lavorativa: occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente); disoccupato; studente (o alunno); in altra condizione, non nelle forze di lavoro.
- 5) Reddito familiare: in quartili.

Sezione 2 - Viaggi turistici e persone che effettuano tali viaggi

A. *Variabili da trasmettere*

	<i>Variabili</i>	<i>Categorie da trasmettere</i>	<i>Periodicità</i>
1.	Mese di partenza		Annuale
2.	Durata del viaggio in numero di notti		Annuale
3.	[solo per i viaggi outbound] Durata del viaggio: numero di pernottamenti sul territorio nazionale		Triennale
4.	Principale paese di destinazione	Secondo l'elenco dei paesi del manuale metodologico redatto in virtù dell'articolo 8 del presente regolamento	Annuale

5.	Motivo principale del viaggio	<p>a) Motivo personale/privato: piacere, svago o riposo</p> <p>b) Motivo personale/privato: visita ad amici e parenti</p> <p>c) Motivo personale/privato: altro (ad esempio, pellegrinaggio, cure mediche, ecc.)</p> <p>d) Motivo di lavoro o professionale</p>	Annuale
6.	[solo per i viaggi per motivi personali/privati] Tipo di destinazione (possibilità di risposte multiple)	<p>a) Città</p> <p>b) Mare</p> <p>c) Campagna (compresi laghi, fiumi, ecc.)</p> <p>d) Crociera</p> <p>e) Montagna (collina, altopiani, ecc.)</p> <p>f) Altra destinazione</p>	Triennale
7.	[solo per i viaggi per motivi personali/privati] Partecipazione di bambini	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p>	Triennale
8.	Mezzo di trasporto principale	<p>a) Aereo (volo o altri servizi aerei)</p> <p>b) Via d'acqua (navi passeggeri e traghetti, navi da crociera, barche da diporto, barche a noleggio, ecc.)</p> <p>c) Treno</p> <p>d) Bus, pullman (di linea o non di linea)</p> <p>e) Auto (privata o a noleggio)</p> <p>f) Altro mezzo</p>	Annuale

9.	Tipo di alloggio principale	<p>a) Alloggi affittati: alberghi e alloggi simili</p> <p>b) Alloggi affittati: campeggi, aree per camper o roulotte (non residenziali)</p> <p>c) Alloggi affittati: altri alloggi affittati (stabilimenti di cura, ostelli della gioventù, porti turistici, ecc.)</p> <p>d) Alloggi non affittati: abitazioni di proprietà utilizzate per le vacanze</p> <p>e) Alloggi non affittati: abitazioni di parenti e amici cedute a titolo gratuito</p> <p>f) Alloggi non affittati: altri alloggi non affittati</p>	Annuale
10.	Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un'agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p> <p>c) Non sanno</p>	Triennale
11.	Prenotazione del viaggio: ricorso a un tour operator o a un'agenzia di viaggi per la prenotazione del tipo di alloggio principale	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p> <p>c) Non sanno</p>	Triennale
12.	[solo per i viaggi per i quali non è fatto ricorso a un tour operator o a un'agenzia di viaggi per la prenotazione del mezzo di trasporto principale o del tipo di alloggio principale] Prenotazione (indipendente) del viaggio	<p>a) Servizi prenotati direttamente presso il loro prestatore</p> <p>b) Prenotazione non necessaria</p>	Triennale
13.	Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso	<p>a) Sì</p> <p>b) No</p>	Triennale

14.	Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale	a) Sì b) No c) Non sanno	Triennale
15.	Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale	a) Sì b) No c) Non sanno	Triennale
16.	Spesa del singolo turista durante il viaggio, per il trasporto		Annuale
17.	Spesa del singolo turista durante il viaggio, per l'alloggio		Annuale
18.	Altra spesa del singolo turista durante il viaggio; da rilevare separatamente (18b): beni durevoli e di valore		Annuale
19.	Profilo del visitatore: sesso, in base alle seguenti categorie	a) Maschio b) Femmina	Annuale
20.	Profilo del visitatore: età, in anni compiuti		Annuale
21.	Profilo del visitatore: paese di residenza		Annuale
22.	[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione	a) Basso (ISCED 0, 1 o 2) b) Medio (ISCED 3 o 4) c) Alto (ISCED 5 o 6)	Annuale
23.	[facoltativo] Profilo del visitatore: condizione lavorativa	a) Occupato (lavoratore dipendente o lavoratore indipendente) b) Disoccupato c) Studente (o alunno) d) In altra condizione, non nelle forze di lavoro	Annuale
24.	[facoltativo] Profilo del visitatore: reddito familiare in quartili		Annuale

B. Limitazione del campo di osservazione

Il campo di osservazione è costituito da tutti i viaggi turistici con almeno un pernottamento al di fuori dell'ambiente abituale, iniziati durante il periodo di

riferimento ed effettuati dalla popolazione residente (facoltativo per la popolazione di meno di 15 anni).

C. Periodicità

- 1) Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti 3, 6 e 7, è il secondo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) Il primo anno di riferimento per le variabili triennali e le categorie di cui alla parte A, punti da 10 a 15, è il terzo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.